

Corte Costituzionale 23 gennaio 2004 n. 28- Zagrebelsky *Presidente*- Bile- *Redattore*

Notificazione (materia civile) – Notificazione in mani proprie – Interpretazione – Assunta decorrenza degli effetti per il notificante dalla consegna dell’atto al destinatario – Illegittimità costituzionale per contrasto con i parametri dell’uguaglianza e del diritto di difesa – Infondatezza – (Cost., artt. 3 e 24; Cpc, artt. 139 e 148).

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del cpc sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho, in quanto, per effetto delle sentenze nn.69/1994 e 477/2002 rese dalla Corte, è già presente nell’ordinamento processuale civile un principio generale in materia di notificazioni di atti, in forza del quale la notifica stessa, qualunque ne siano le modalità, deve considerarsi perfezionata, per il richiedente, al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario (1).

Clarice Delle Donne

Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta. (1).

1-Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale torna a misurarsi da vicino con un tema, quello del momento perfezionativo della notifica per il richiedente, già oggetto di poderosi interventi correttivi da parte sua^[1].

Questa volta però, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di rito civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho, con ordinanza del 3 gennaio 2003^[2], è stata dichiarata infondata: le norme censurate, secondo la Corte, si rivelano a perfetta tenuta rispetto ai valori costituzionali di riferimento, e ciò, per di più, si evince già dal percorso logico-giuridico seguito dal giudice remittente.

La circostanza, di non poco peso, è verosimilmente anche all’origine della scelta della tecnica di approccio alla questione. L’utilizzo della sentenza di rigetto consente infatti alla Corte di sfruttare appieno l’occasione offerta dall’ordinanza di rimessione per fornire una lettura costituzionalmente orientata non solo delle specifiche norme censurate, ma dell’istituto generale della notificazione, al contempo chiarendo però che i valori richiamati sono già presenti nell’ordinamento e che spetta solo all’interprete individuarli ed applicarli.

Questi, in breve, i fatti processuali che hanno portato alla rimessione alla Corte.

Nel corso di un procedimento civile di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, l’opposto formulava eccezione di decadenza della controparte per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione. L’opponente, per parte sua, replicava di aver eseguito tempestivamente gli incumbenti a lui direttamente imputabili, e che il ritardo nel perfezionamento della notifica era addebitabile

esclusivamente all'Ufficiale Giudiziario.

Il Tribunale di Milano ravvisava così un contrasto degli artt. 139 e 148 cpc con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui avrebbero previsto, per il notificante, il perfezionarsi della notifica con il compimento di tutte le formalità da parte dell'Ufficiale Giudiziario, piuttosto che con la sola consegna dell'atto a quest'ultimo.

Ciò anche dopo che, con la sentenza n. 477/2002, la Consulta aveva già precisato, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 149 cpc e 4, 3°c., L. n. 890/1982 (*Notificazioni di atti a mezzo posta e*

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), che le notifiche ivi previste dovevano intendersi come perfezionate, per il notificante, proprio alla data di consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario.

Secondo il giudice *a quo*, dunque, sarebbe stato necessario estendere il principio enucleato da questa sentenza, nonché dalla sentenza n. 69/1994 in tema di notifiche all'estero, anche alle notifiche effettuate senza fare ricorso al servizio postale, quali appunto quelle di cui al combinato disposto degli artt. 139 e 148 del cpc.

A fronte di questa ricostruzione, dalla quale risulta *ictu oculi* la consapevolezza dell'esistenza di un principio di portata generale riguardo al momento perfezionativo della notifica per il notificante, la Corte non può che rilevare la superfluità di un intervento manipolativo non solo sulle norme specificamente censurate, ma anche su altre dettate dal codice di rito civile per le notifiche.

Gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 cpc presentano infatti una formulazione letterale che non sposa espressamente un principio contrario a quello correttamente individuato dal giudice remittente, e che neppure induce, in qualsiasi modo, ad aderirvi per implicito. Nessun ostacolo insormontabile con i comuni strumenti dell'ermeneutica impedisce dunque l'applicazione diretta del principio sia alle norme censurate che ad altre attinenti alle notifiche, già da parte della giurisprudenza comune.

La sostanza del problema è di carattere squisitamente interpretativo, ed è proprio su questo piano che può, ed anzi deve, trovare soluzione.

A questo punto però la Corte, piuttosto che prendere le distanze dalla questione, lasciandone le sorti proprio a quella giurisprudenza comune che ha chiamato in causa ed al suo organo di vertice, istituzionalmente deputato alla *esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge*, sceglie di fornire la propria lettura delle norme generali in tema di notificazione^[3].

L'utilizzo della sentenza di rigetto consente al Giudice delle Leggi di entrare nel merito della questione anche al di là dei limiti imposti dai confini della domanda^[4], e di affermare che, per effetto

delle proprie sentenze nn. 69/1994 e 477/2002, è presente nell'ordinamento processuale civile un principio generale in materia di notificazione di atti, in forza del quale deve necessariamente scindersi ^[5] il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per colui che la richiede, da quello in cui tale effetto si verifica per il destinatario dell'atto.

La scissione *de qua* realizza il punto di equilibrio tra le esigenze di difesa delle parti contrapposte, in quanto evita che effetti di decadenza discendano dal ritardo nel compimento di attività non riferibili direttamente al notificante, ma a soggetti terzi, al contempo consentendo però che la produzione degli effetti che la legge collega, per il destinatario, al perfezionarsi della notifica, si abbia solo nel momento in cui l'atto entra nella sua sfera giuridica.

Ed è proprio alla stregua di tale principio che vanno interpretate non solo le norme censurate dal Tribunale di Milano, ma anche le altre specificamente indicate, ancorché a titolo esemplificativo,

nella sentenza.

La precisa presa di posizione della Corte appare dunque come il chiaro sintomo dell'intento di ritenere non consentite, per il futuro, letture del subprocedimento di notifica che possano ancora dare adito a sospetti di illegittimità costituzionale del tipo di quelli avanzati dal Tribunale di Milano, ed almeno teoricamente possibili all'indomani della sentenza n. 477/2002.[\[6\]](#)

Essa, inoltre, raccogliendo l'eredità di questa sentenza[\[7\]](#), pone condivisibilmente l'accento sul ruolo di primo piano svolto dalla giurisprudenza comune nella selezione delle disposizioni realmente bisognose di un intervento della Consulta che le renda compatibili con i parametri costituzionali.

E' infatti proprio ad essa, ed in particolare al suo organo di vertice, che compete in prima battuta il delicato compito di elaborare, attraverso l'interpretazione delle norme, i principi generali dell'ordinamento e di creare e modificare il diritto vivente.

Ed è anche al corretto funzionamento di questo meccanismo che è legata la possibilità di non allungare più del necessario i tempi del processo.

2- *Sic rebus stantibus*, l'interpretazione delle disposizioni dettate per la notificazione degli atti alla luce del principio generale indicato dalla Consulta impone anzitutto la valutazione della reale portata di alcuni dati testuali che sembrano ancora condurre in una direzione opposta rispetto a quella indicata dalla sentenza in commento.

Si tratta, in particolare, dell'art. 134 disp. att. al cpc, sul deposito del ricorso e del controricorso in Cassazione a mezzo posta; o dell'art. 16, 5°c., del d. lgs .n. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario; o, ancora, dell'art. 2 del D.P.R. n.1199/1971 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, che fanno ancora riferimento al perfezionarsi delle fattispecie ivi previste alla *data di spedizione*.

A questo proposito, il dubbio avanzato all'indomani della sentenza n. 477/2002[\[8\]](#) poteva essere fugato, e può esserlo a maggior ragione oggi, con il verificare se la spedizione in sé rientri, o meno, nella diretta disponibilità della parte che vi ricorre.

Il principio generale più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale anche nella sentenza in commento riguarda infatti la sola necessità che la parte non incorra in decadenze causate da attività

di terzi che, come tali, sfuggono al suo controllo, ma lascia (e non potrebbe essere altrimenti) all'interprete la verifica di quali, nel caso concreto, esse siano.

Perciò se la spedizione dell'atto si inserisce nell'*iter* notificatorio, ed è quindi il segmento di una sequenza in parte imputabile a soggetti estranei alla parte, essa è inidonea a far decorrere i termini legati al suo perfezionamento. Se invece è concepita proprio come atto di parte (e tale sembra il caso dell'art. 134 disp. att. al cpc[\[9\]](#), ma anche quello dell'art. 2 D.P.R n. 1199/1971[\[10\]](#)), all'interprete non solo non è dato censurarla, ma non resta che considerarla come diretta applicazione di quel principio.

Al medesimo ordine di valutazioni si presta anche l'apparente più problematico riferimento operato dall'art. 16, 5°c., d.lgs 546/1992, *cit*, alle *comunicazioni e notificazioni* che si considerano effettuate alla *data di spedizione*.

Essendo prevista nel processo tributario, come modalità concorrente di notificazione, quella effettuata direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale o del deposito del ricorso presso la sede dell'amministrazione convenuta[11], il termine *spedizione*, che in questi casi indica letteralmente il *dies a quo* di decorrenza degli effetti dell'atto, nei casi in cui si ricorra all'Ufficio Notifiche, può estensivamente interpretarsi come *presentazione*[12] allo stesso.

Su questa lunghezza d'onda si pone, del resto, la recente giurisprudenza di legittimità, la quale, correttamente interpretando la portata espansiva dei precedenti indicati dalla Consulta ancor prima della pubblicazione della sentenza in commento, ha ritenuto la notifica di un controricorso a mezzo Ufficiale Giudiziario richiesta in termini, ma non perfezionatasi per l'inesistenza dell'indirizzo indicato dal destinatario, come tempestiva[13].

La Suprema Corte ha fatto leva, nel caso deciso, proprio sulla possibilità di ripristinare in capo alla parte le facoltà processuali di contraddizione precluse dallo scadere del termine di cui all'art. 370 cpc, ove la sua inattività sia da considerarsi comunque *involontaria*.

A ben vedere, dunque, il Giudice di legittimità non si è limitato ad estendere il principio dettato dalla Consulta per le notifiche a mezzo posta anche a quelle in mani proprie, ma si è spinto oltre, affermando che non solo i ritardi imputabili all'Ufficiale Notificatore, ma anche quelli causati da qualsivoglia altra interferenza non impediscono il perfezionarsi della notifica a favore del richiedente, purchè non riferibili direttamente a lui.

Il passaggio dalla prospettiva dell'attribuzione di responsabilità all'Ufficio a quella più ampia della non attribuibilità alla parte merita di essere sottolineato.

Operandolo, il S.C. pare infatti aver esplicitato un concetto generale di *non imputabilità* del ritardo nel compimento delle formalità di notificazione degli atti *successive all'inoltro all'ufficio preposto*, da valutarsi caso per caso, che rappresenta la più genuina *ratio* degli interventi del Giudice delle Leggi sulla questione[14].

La generalizzazione della portata della sentenza n. 477/2002 operata dalla Cassazione in questo duplice senso, ancora prima del nuovo intervento della Consulta, è un segnale sicuramente positivo: la comunanza di vedute mostrata dalle due alte Corti lascia infatti ben sperare nella formazione di un diritto vivente sul punto.

E' peraltro da precisare che la non imputabilità del ritardo su cui si fonda l'impalcatura concettuale della sentenza in commento e dei precedenti interventi della Consulta di cui si è detto, riguarda le formalità successive all'inoltro degli atti da notificare all'Ufficiale competente, ma presuppone che il segmento procedimentale di spettanza della parte sia stato attivato nei termini di legge.

Essa trova infatti la sua *ratio* nella considerazione della complessità di tale procedimento che, concepito come solo in parte gestibile dal notificante, solo in (tale) parte va considerato anche ai fini della verifica della sua diligenza nel compierlo.

Si tratta dunque di un caso opposto rispetto a quello previsto dall'art. 184 *bis* cpc, in cui l'impedimento all'esercizio dei poteri processuali opera a monte, precludendoli, ed impone un intervento esterno che rimedi alla scadenza del termine[15].

L'indubbia parentela concettuale delle due ipotesi, riconducibile ad una generica valutazione di rilevanza operata dall'ordinamento rispetto ad eventi che, pur non gestibili dal soggetto che li subisce, ne impediscono di fatto l'esercizio di facoltà e poteri[16], non è sufficiente ad eliderne le enormi differenze, sia sul piano strutturale che su quello degli effetti.

Così, se la notifica non venga richiesta dalla parte nei termini previsti a pena di decadenza, non potrà invocarsi l'applicazione del principio elaborato dalla Consulta, ma solo, e nei limiti in cui venga oggi

ritenuta praticabile, la rimessione ex art.184 *bis* cpc[17].

Inoltre, dato il diverso piano su cui operano le due fattispecie, non appare plausibile ritenere che la pronuncia in commento e le altre ivi richiamate possano aver in qualche modo influito sulla corrente interpretazione dei limiti di applicabilità della rimessione in termini, rispetto ai quali, allo stato, nulla sembra essere mutato.

3- Esaurite queste considerazioni, sulla *vexata quaestio* della decorrenza dei termini legati al perfezionamento della notifica per il richiedente ed il destinatario non può, tuttavia, essere ancora del tutto calato il sipario.

All'interprete comune, cui la Consulta ha passato così chiaramente il testimone, rimane infatti da sciogliere il nodo, teorico e pratico, della possibile estensione del principio oltre i confini del fenomeno processuale civile in senso lato, e dei suoi possibili riflessi sul compimento di altri incumbenti processuali del notificante legati al momento perfezionativo della notifica, nonché sul fenomeno della litispendenza in senso lato.

Quanto al primo aspetto[18], va tenuto presente che la Corte Costituzionale ha espressamente limitato la portata del principio, che pure ha definito di carattere generale, all'ordinamento processuale civile, motivando questa opzione con la funzione che la notifica è destinata a svolgere, per colui che la richiede, nella sequenza degli atti del processo.

Ove imposta, essa non ammette infatti equipollenti, ma la legge vi ricollega, in molti casi, effetti che si riverberano sulla stessa possibilità di utilizzare lo strumento processuale per la tutela dei propri diritti (ci si riferisce, evidentemente, all'esercizio dei poteri di impugnazione in senso lato dei provvedimenti giudiziali, o all'impugnativa degli atti della P.A nel processo generale di legittimità, che sono previsti a pena di decadenza, oppure alla necessità che l'azione venga esercitata entro i termini di prescrizione del diritto o comunque a pena di decadenza), o su quella di esercitare poteri e facoltà processuali.

Appare perciò conforme al rispetto del diritto di difesa di colui che vi ricorre valutarne la diligenza in base ai soli incumbenti che gli sono direttamente imputabili ed evitando di inibirgli, in tutto o in parte, l'uso dello strumento processuale quando il mancato funzionamento del meccanismo sia imputabile a fattori estranei alla gestione dei suoi poteri di impulso.

Qui si arresta la portata del principio, il quale dunque nulla innova sia riguardo alla disciplina degli atti non processuali interruttivi della prescrizione o impeditivi della decadenza, sia riguardo alla disciplina dei rapporti contrattuali.[19]

Del resto, come la Consulta ha tenuto a ribadire (cosa che neppure, in verità, sarebbe stata necessaria), anche all'interno del processo esso non opera, in quanto si muove su un diverso piano, quando alla notifica siano collegati effetti per il destinatario dell'atto[20], né consente in generale di superarne il mancato perfezionamento per non essersi esaurito il compimento di tutte le formalità previste dal modello legale, o la nullità per vizi del procedimento, o addirittura l'inesistenza.

Questa chiave di lettura può forse tornare utile nell'affrontare l'altro nodo cruciale accennato in apertura di paragrafo, e cioè quello del computo dei termini di costituzione e di iscrizione a ruolo della causa, che la legge in varie disposizioni[21] fa decorrere per l'attore dalla notifica della citazione.

Già all'indomani della sentenza n. 477/2002 era infatti stato affacciato il dubbio se l'attestarsi del momento perfezionativo della notifica per il notificante al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario comportasse l'anticipo a quel momento anche dei termini relativi alla sua costituzione, con la conseguenza, di notevole rilievo soprattutto nelle fasi di impugnazione ed in quelle di opposizione previste da procedimenti speciali, che la costituzione effettuata entro il

termine decorrente dalla notifica al convenuto, ma oltre quello (precedente) di consegna dell'atto all'Ufficio, dovesse considerarsi tardiva.

A questo proposito conviene forse far riferimento allo scopo cui la costituzione in giudizio e l'iscrizione a ruolo della causa sono preordinate nella dinamica del processo[22]. Qualora avvengano contestualmente da parte dell'attore in primo grado, esse costituiscono il primo contatto con l'Ufficio che dovrà decidere la controversia, rispetto al quale si metterà in moto il meccanismo di designazione del magistrato; al contempo, però, consentono al convenuto, i cui termini di costituzione tempestiva sono concepiti come fisiologicamente successivi, di esaminare la produzione della controparte e la eventuale procura rilasciata successivamente, al fine del più completo esercizio del suo diritto di difesa.

La situazione non presenta sostanziali differenze in caso di costituzione dell'attore nelle fasi di gravame, o nei procedimenti speciali quale quello di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sic rebus stantibus, appare evidente, oltre che coerente con lo scopo dell'atto, la ragione dell'aggancio dei termini di costituzione dell'attore al perfezionarsi della notifica inteso in senso proprio, cioè come esaurimento delle operazioni previste dalla legge per indurre la conoscenza dell'atto nel destinatario. Anche se si tratti di conoscenza virtuale, infatti, è da questo momento che egli avrà interesse ad imbastire la sua difesa, ed è da questo momento che gli va assicurata la presenza del materiale allegato dalla controparte, in un contesto processuale caratterizzato da barriere preclusive predeterminate.

La scelta legislativa di concedere all'attore un termine per provvedervi rappresenta probabilmente il risultato di un bilanciamento di interessi tra le parti, dovendo anche l'attore stesso avere la possibilità di predisporre compiutamente il materiale probatorio da allegare.

I termini di costituzione tempestiva del convenuto sono agganciati, del resto, alla prima udienza di comparizione, mentre quelli per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, all'udienza di trattazione. E' infatti in queste sedi che l'attore potrà esercitare i poteri di contropartita alle domande riconvenzionali, alle chiamate di terzi ed alle eccezioni, appunto[23].

Se la possibilità del convenuto di allargare, attraverso la costituzione, l'ambito[24] del processo individuato dall'attore è organizzata in funzione dell'esercizio del contraddittorio da parte

di quest'ultimo, la stessa conclusione deve ragionevolmente valere anche per la costituzione dell'attore[25].

Non vi è dunque alcuna plausibile ragione che imponga di attestare anche i termini della sua costituzione alla data in cui l'atto è stato consegnato all'Ufficio competente per la notifica, dato che né con riferimento al giudice, né tantomeno al convenuto, che non è ancora a conoscenza della domanda proposta nei suoi confronti, questa soluzione comporterebbe alcun tipo di vantaggio o di differenza in termini di organizzazione (dell'ufficio) o di facoltà o difese spendibili (dalla controparte).

Al contrario, ne conseguirebbe solo l'inutile aggravio della posizione di colui che ha richiesto la notifica, per il quale il riconoscimento della tempestività dell'esercizio dell'azione secondo lo schema più volte evocato si tradurrebbe, di fatto, in una strozzatura dei tempi previsti per predisporre compiutamente il proprio fascicolo, e nelle ulteriori conseguenze previste dalla legge per la mancata

costituzione nei termini[26].

Né varrebbe obiettare, in contrario, che se l'attore beneficia dei vantaggi dell'anticipo del perfezionamento nei suoi confronti della notifica, dovrà anche subirne gli svantaggi, non potendosi configurare una lettura del fenomeno *de quo solo in bonam partem*[27].

Il punto è infatti che le pronunce da cui si ricava il principio oggi ribadito dalla Consulta hanno solo inteso recuperare pienamente l'uso del mezzo processuale in capo alla parte che, pur essendosi attivata nei termini di legge, abbia subito interferenze successive e non imputabili che, incidendo sul procedimento di notifica, ne abbiano impedito il perfezionarsi.

In alcun modo hanno invece mutato le regole che presiedono all'organizzazione delle dinamiche attinenti al contraddittorio[28], di cui il *dies a quo* del computo dei termini di costituzione (tempestiva) è una delle tante espressioni.

Da questo punto di vista, appare perciò fortemente dubbio che il principio possa invocarsi anche per ritenere attestata la litispendenza[29] ai fini, ad esempio, dell'art. 111 cpc, cioè per opporre la sentenza a colui che abbia acquistato diritti sul bene del convenuto dopo la consegna dell'atto all'Ufficio Notifiche, ma prima del perfezionarsi della notifica nei suoi confronti.

Anche a voler prescindere infatti dai differenti sistemi con cui si realizza la pubblicità degli atti dispositivi dei beni ai fini della loro opponibilità[30], il meccanismo di protezione congegnato dalla norma presuppone il requisito minimo dell'instaurazione del contraddittorio, solo a seguito del quale il diritto può correttamente definirsi *controverso*.

Alla stessa conclusione dovrebbe ragionevolmente giungersi in tema di notificazione del pignoramento presso terzi[31], di quello immobiliare e del sequestro conservativo[32], in cui un vincolo

sul singolo bene non è ipotizzabile prima della conoscenza legale dell'atto da parte del debitore, e non scatta perciò neppure il meccanismo dell'inopponibilità al notificante.

In tali casi il principio in discorso potrà essere invocato al solo fine di evitare l'inutile spirare del termine di efficacia del precetto.

La più genuina vocazione degli interventi della Consulta in punto di decorrenza degli effetti della notifica per colui che la richiede sembra dunque quella di impedire che la prescrizione del diritto o la decadenza dal potere di azione o dall'esercizio di facoltà processuali precludano la piena gestione di questo mezzo garantito dalla Costituzione

a chi intenda tutelare i propri diritti, pur non essendo imputabili alla parte che vi è incorsa.

Non è difficile tuttavia prevedere forti contrasti interpretativi, e tendenze, più o meno strumentali, ad allargarne o restringerne la sfera di operatività in relazione alle singole esigenze che si intendono di volta in volta proteggere.

La parola passa ora alla Suprema Corte, per la quale questo rappresenta un nuovo banco di prova per il suo ruolo di garante della razionalità del sistema.

[1] Ci si riferisce, in particolare, a C.Cost. 3 marzo 1994 n.69, in *Giust.Civ.*, 1994, I, 1164, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt.142, c.3°, 143, c.3°, (come modificati dall'art.9 della l. n. 42/1981) e 680, c.1°, cpc, nella parte in cui, disponendo per il sequestro disposto *ante causam ed inaudita altera parte*, la notifica del decreto nel termine perentorio di 15 gg dal compimento del primo atto di esecuzione, prevedeva, per la notifica all'estero, il perfezionamento al momento in cui l'atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, piuttosto che con il compimento delle sole formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200/1967. Già in quell'occasione la Corte ebbe ad affermare la portata generale del principio che al notificante non possono essere imputate conseguenze derivanti da comportamenti che egli non può controllare. E' poi seguita C.Cost. 26 novembre 2002, n. 477, in *Corr. Giur.*, 2003, 23ss, nt. Conte; in *questa Riv.*, 2003, 1549, nt. Dalmotto; in *Foro It.*, 2003, 14ss, nt. Caponi, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cpc e 4, c.3°, l. n. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario.

Per una ricognizione di alcuni altri precedenti di quest'ultima pronuncia, v. Conte, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 cpc e 4, 3°c., L. n. 890/1982: una "rivoluzione copernicana"?*, in *Corr. Giur.*, 2003, 25ss.

[2] Pubblicata in G.U. n. 19/2003, I serie speciale.

[3] In astratto, emergendo già *ictu oculi* dall'impostazione accolta nell'ordinanza di rimessione l'esistenza di un principio generale applicabile alla fattispecie prevista dalla disposizione censurata, la Corte avrebbe potuto fermarsi al rito, e dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata, per essere già risolvibile, e probabilmente risolta, sul piano ermeneutico dalla Giurisprudenza comune. In questo modo il Giudice delle Leggi, pur rimandando indirettamente ad altri percorsi ermeneutici, non avrebbe comunque reso noto il suo punto di vista sulla corretta interpretazione della norma, che sarebbe rimasta appannaggio esclusivo proprio della giurisprudenza comune.

Ciò è accaduto, ad esempio, con la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino-Chiavasso il 21 maggio 2001, in riferimento agli artt. 669 *quinquies* e 669 *octies* cpc, nella parte in cui non avrebbero previsto l'accesso alla tutela cautelare nell'arbitrato irrituale. La Corte, con ord. n. 320 del 5 luglio 2002 chiari, dichiarando *manifestamente inammissibile* la questione, che la presunta preclusione non discendeva dal tenore letterale delle norme denunciate, ma proprio dall'interpretazione datane dal remittente, e come tale emendabile sullo stesso piano.

[4] Principio che comunque deve ritenersi operante anche nel giudizio davanti alla Consulta.

Quanto alle sentenze interpretative di rigetto, esse non hanno, dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, l'efficacia vincolante tipica delle sentenze di accoglimento, ma sicuramente hanno lo scopo di segnalare agli interpreti il pensiero della Corte su quale sia la corretta interpretazione delle norme censurate. Esse paiono inoltre particolarmente idonee ad impedire la formazione di una interpretazione che assurga a dignità di diritto vivente sullo specifico punto. In generale, per l'illustrazione delle caratteristiche delle sentenze interpretative di rigetto, si rimanda a Rescigno,

Corso di diritto pubblico, Bologna, 2001, 472ss, ed a Silvestri, v. *Legge (controllo di costituzionalità)*, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1994, 157ss.

[5] Principio già affermato apertamente nella sent. n. 69/1994, *cit.*

[6] Da questo punto di vista, perciò, la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità della questione, pur astrattamente motivabile con gli stessi argomenti, non avrebbe sortito il medesimo effetto, lasciando pur sempre aperta la strada a nuove rimessioni motivate da diverse letture della portata espansiva dei precedenti interventi della Corte sul punto; rimessioni che, beninteso, sono ancora tecnicamente possibili, ma certo provviste di ben poche possibilità di trovare presso la Corte favorevole considerazione.

[7] La sent. n. 477/2002 è stata infatti resa a seguito di rimessione della questione da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 febbraio 2002, con la quale era stato verificato, su precedente indicazione della stessa Consulta, (v., per la ricostruzione della complessa vicenda, Dalmotto, *La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*, in questa Riv., 2003, 1549ss) che l'unica interpretazione possibile del testo di legge censurato portava alla conseguenza di ritenere perfezionata la notifica al compimento delle formalità da parte dell'ufficio. La sentenza di illegittimità costituzionale è stata resa proprio su questo presupposto, e cioè che il tenore letterale delle norme fosse insuperabile, finanche dal giudice di legittimità.

[8] La questione è posta in questi termini da Dalmotto, *op. ult. cit.*, 1556. Il dubbio è tuttavia presente già nell'ordinanza di rimessione resa dalla Cassazione il 2 febbraio 2002, *cit.*, la quale vi aveva fondato l'assunto della disparità di trattamento tra il processo tributario e la procedura prevista per i ricorsi in via gerarchica da un lato, ed il processo civile dall'altro. La S.C. aveva inoltre rilevato che anche nel giudizio davanti a sé erano rinvenibili alcune discrepanze, in particolare tra la notifica a mezzo posta del ricorso, che si sarebbe perfezionata alla data di consegna dell'atto al destinatario, e il deposito del ricorso e del controricorso in cancelleria, che si sarebbe invece perfezionato alla data di spedizione. In generale, per il dubbio che la pronuncia avrebbe portato a rimettere alla Consulta una serie di altre disposizioni, v. Gentile, *Passa il principio di scissione degli effetti tra autori e destinatari dell'atto giuridico*, in *Guida al diritto* n. 48/2002, 43ss.

[9] Si tratta infatti di una modalità di costituzione in giudizio, che la parte può effettuare di persona, oppure spedendo direttamente il fascicolo.

[10] Secondo Scoca, *Giustizia amministrativa*, Torino, 2003, 512, è possibile anche la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario. In tal caso, valgono comunque le considerazioni effettuate alla nota 12.

[11] Ai sensi dell'art.16, 3°c., del d.lgs. *cit.* nel testo. Sull'argomento, più in generale, Campeis-De Pauli, *Il manuale del processo tributario*, Padova, 2002, 109ss.

[12] In questo caso, dunque, il tenore letterale della norma può agevolmente essere superato, in via ermeneutica, in considerazione del contesto di riferimento, che riguarda globalmente tutte le diverse modalità in cui può esplicitarsi la notifica, e non sembra esservi spazio, come ribadito anche nella sentenza in commento, per attività manipolativa della Consulta.

[13] La sentenza è stata deliberata il 17 novembre 2003, ed è in corso di pubblicazione. Per questo motivo, verrà citata con riferimento a tale data.

[14] La pronuncia della Cassazione è interessante anche perché, dalla lettura della sentenza, emerge che la notifica del controricorso era stata richiesta nei termini di cui all'art.370 cpc, ma non si era potuta perfezionare. Altra notifica era stata poi ritualmente effettuata, ma fuori termine, presso la Corte, persistendo l'ignoranza (incolpevole) in ordine all'indirizzo del destinatario. Nel caso specifico, dunque, l'applicazione del principio generale della non imputabilità ha comportato

addirittura il superamento dell'inesistenza della precedente notifica. In sintesi, cioè, il procedimento notificatorio correttamente perfezionatosi, ancorché fuori termine, è stato considerato come attivatosi già con la prima richiesta di notifica, in quanto effettuata nei termini di legge. A seguire questa logica dunque, anche quando sia necessario ripetere, nello stesso modo o in altro diverso, l'intero procedimento notificatorio, in quanto non perfezionatosi affatto, l'acclarata esistenza di una qualunque causa non imputabile permette di considerare la notifica come perfetta, per colui che la richiede, alla data della **prima consegna** dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, non a quella che inaugura la nuova notifica. Come è possibile notare, da questo punto di vista il principio sembra passibile di enormi sviluppi in senso assolutamente garantista per il notificante, sempre che egli sia in grado di dimostrare la non imputabilità dell'interferenza che ha reso impossibile o intempestiva la notifica stessa, e sempre che egli abbia comunque attivato il relativo *iter* nei termini di legge. Quanto all'onere della prova, esso sembra gravare su colui che invoca la tempestività dell'atto e, nel caso specifico, la Corte lo ritiene assolto *per tabulas*, risultando dagli atti l'allegazione, da parte del ricorrente, di un indirizzo poi rivelatosi inesistente.

[15] Da questo punto di vista, perciò, non risulta facilmente giustificabile il riferimento operato da Cass 17 nov. 2003, *cit.*, indifferentemente all'istituto della rimessione in termini ed al principio oggetto di queste righe, anche perché leggendo la motivazione si comprende chiaramente che la soluzione prescelta si ispira al secondo e non alla prima. Infatti la Corte tiene a ribadire che la richiesta di notifica è stata effettuata nei termini di legge, e che il problema è sorto solo successivamente. Nel caso concreto, infatti, trattandosi di valutare la tempestività della notifica del controricorso, e quindi di un atto interno al processo, in astratto anche la rimessione in termini, ove ritenuta compatibile con il giudizio di Cassazione, avrebbe potuto applicarsi. Ma in altri casi, come quelli afferenti alle impugnazioni, la differenza appare fondamentale, dato che l'istituto di cui all'art. 184 *bis* non è utilizzabile, come più oltre nel testo.

[16] Generica comunanza colta, sul punto correttamente, anche da Cass 17 nov. 2003, *cit.*.

[17] Ci si riferisce segnatamente ai casi di notifica delle impugnazioni, a quelli di riassunzione o prosecuzione del giudizio interrotto o sospeso, all'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, o all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, in cui vi è concordia nel ritenere esclusa la possibilità di operare una rimessione in termini. Qui si apprezza la differenza tra i due istituti, dato che è possibile rimediare ad un ritardo nella notifica richiesta in termini, ma perfezionata in modo intempestivo per causa non imputabile, ma non ad una notifica già richiesta fuori termine. Sull'argomento, in generale, CPC commentato a cura di Consolo e Luiso, Milano, 2000, *sub art. 184 bis*, ed *ivi* ampia bibliografia.

[18] Il dubbio è sollevato da Conte, *Diritto di difesa, cit.*, 28

[19] Gli artt. 1326 e 1328 del c.c. stabiliscono, com'è noto, le regole in base alle quali deve ritenersi perfezionato il contratto tramite lo scambio di proposta ed accettazione, e quelle della revoca dell'accettazione stessa, facendo sempre leva sul concetto di conoscenza dell'accettazione o della revoca da parte del proponente. Quanto agli altri atti previsti dalla disciplina sostanziale, valgono le regole di decorrenza degli effetti per ciascuna di essi fissate dalle singole norme che li prevedono o dalla disciplina generale, per cui, in caso di dubbio, si tratterà di comprendere se tale disciplina abbia inteso disegnare l'atto come recettizio, ed eventualmente a quali effetti specifici, oppure no.

[20] Tra gli altri, è forse opportuno citare proprio il caso, esemplificato da Conte, *op. ult. cit.*, 29, dell'atto di intimazione di licenza per finita locazione. Ebbene, qui la disdetta, per poter operare, deve giungere al destinatario in quanto atto tipicamente recettizio, e quindi non basterà la semplice consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario a questo specifico fine.

[21] Gli artt. 165 e 168 cpc disciplinano la costituzione dell'attore nel giudizio di primo grado in un termine decorrente dalla notifica al convenuto. L'art. 347cpc rimanda a queste norme anche per la costituzione in appello, mentre l'art.369 cpc stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere

depositato in cancelleria entro venti giorni dall'ultima notifica alle parti contro cui è proposto. Dal combinato disposto degli artt.645 e 647 cpc si evince poi che la costituzione dell'opponente deve avvenire secondo quanto previsto dalle norme processuali applicabili davanti al giudice adito, ma con la riduzione dei termini alla metà.

[22] In generale, sull'istituto della costituzione in giudizio, si rimanda a CPC commentato a cura di Consolo e Luiso, Milano, 2000, *sub* art. 165, ed alle relative indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali

[23] Anche a voler far leva sull'indubbia circostanza che la costituzione è sempre possibile anche oltre i termini indicati nel testo, bisogna comunque rilevare che nessun pregiudizio soffrono i poteri di replica dell'attore, atteso che sono già maturate le preclusioni per tutte quelle attività assertive ed asseverative del convenuto rispetto alle quali dovrebbero esercitarsi. In sintesi, può affermarsi che le udienze *de quibus* hanno, per l'esercizio del diritto al contraddittorio dell'attore, la stessa funzione che per il convenuto ha, in prima battuta, la costituzione dell'attore stesso.

[24] Soggettivo ed oggettivo, attraverso la chiamata in causa di terzi e le domande riconvenzionali.

[25] Del resto, ulteriore conforto a questa impostazione deriva dalla circostanza che per entrambe le parti l'udienza di trattazione diventa il luogo di esercizio del contraddittorio nel suo aspetto dinamico, dato che, di fronte ad eventuali nuove domande o eccezioni dell'attore, il convenuto può a sua volta replicare. Perciò, se questo è ciò che accade nel corso del processo, deve essere così anche nella fase precedente alla trattazione, trattandosi di applicazione dello stesso principio.

[26] Conseguenze in alcuni casi molto gravi, come ad esempio accade nel giudizio di appello, dove la mancata costituzione nei termini ne comporta l'improcedibilità, da dichiararsi anche d'ufficio ex art.348 cpc, e nel giudizio di cassazione ex art.369 cpc; ai termini dell'art. 647 cpc, inoltre, la mancata costituzione dell'opponente determina l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Del resto, anche nel giudizio di primo grado le conseguenze della mancata costituzione in termini dell'attore possono rivelarsi molto pesanti. Infatti il 1°c. dell'art. 171cpc prevede che il processo entri in uno stato di quiescenza ai sensi dell'art.307 cpc, ove neppure il convenuto si costituisca nei termini.

[27] Questa sembra, in particolare, la posizione di Dalmotto, *op. ult. cit.*, 1557, nt.40.

[28] Non appare superfluo tornare a focalizzare l'attenzione sulla circostanza che proprio il principio del contraddittorio rappresenta il limite intrinseco di quello enunciato dalla Consulta sulla decorrenza degli effetti della notifica per chi la richiede. La Corte ha infatti ribadito chiaramente che tutte le conseguenze che discendono, per la posizione del convenuto, dalla notifica, vanno rapportate al momento perfezionativo della stessa nei suoi confronti.

[29] Se non nei limiti, come si è già affermato, dell'effetto interruttivo (istantaneo) della prescrizione e di quello impeditivo della decadenza. Non anche, viceversa, del combinato effetto sospensivo permanente, che si verificherà solo ove il processo prosegua verso una sentenza, e purchè durante il suo corso non si estingua; neppure della determinazione dell'oggetto della domanda, ai fini della sua immutabilità nel corso del processo salvo quanto previsto dall'art. 183cpc, che pare anch'essa collegata all'instaurazione del contraddittorio, come conferma la disciplina della nullità della notifica della citazione che, se rinnovata, ha effetti *ex tunc*, essendo l'esigenza di rinnovazione indice della necessità che il convenuto venga correttamente edotto della domanda avanzata nei suoi confronti; né, *maiori causa*, degli ulteriori effetti collegati all'accoglimento della domanda nel merito. Probabilmente invece potrebbe attestarsi al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, la determinazione, ex art. 5 cpc, della giurisdizione e della competenza, essendo la *ratio* della norma quella di non penalizzare la parte che ha correttamente scelto il giudice non potendo prevedere i successivi cambiamenti. V., *amplius*, su questi aspetti, CPC commentato a cura di Consolo e Luiso, Milano, 2000, *sub* art. 163, ed *ivi* indicazioni bibliografiche.

[30] In caso di diritti reali immobiliari, infatti, l'opponibilità della sentenza, e quindi la litispendenza stessa, è legata all'antiorità della trascrizione della domanda rispetto a quella dell'atto dispositivo del bene, e quindi ad una formalità che, per le sue stesse caratteristiche, presuppone l'avvenuta notifica dell'atto al convenuto. Ma anche per i diritti per i quali non è previsto questo particolare regime di pubblicità ed opponibilità, come quelli relativi ai beni mobili, universalità e crediti, l'opponibilità è condizionata, con diversi congegni, ad un criterio di anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'instaurazione della lite che presuppone che il convenuto ne fosse quantomeno a conoscenza al momento dell'atto.

[31] In tal caso è evidente che gli effetti di indisponibilità per il debitore, e quelli per il terzo relativi alla neutralizzazione degli effetti estintivi dell'adempimento nei confronti della procedura esecutiva, non potranno che prodursi con il perfezionarsi della notifica presso costoro. Del resto, la legge prevede la notifica personale dell'atto sia alla parte che al terzo, proprio in funzione delle conseguenze che il pignoramento comporta a loro carico.

[32] Dove è già la modalità della trascrizione, come già affermato *supra*, nt. 30, che presuppone l'avvenuto perfezionamento della notifica. Ma ciò accade anche nel pignoramento mobiliare, dato che l'ingiunzione dell'Ufficiale Giudiziario, e quindi il vincolo di indisponibilità a carico del debitore, presuppongono la sua conoscenza, ancorché solo virtuale, del pignoramento, che si realizza con l'accesso dell'U.G ai luoghi considerati di sua pertinenza.

e